



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. DAMIANI"

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Via Trapani, 218 91025 Marsala

Tel.0923.989031-989051

SPECIALIZZATO IN ENOLOGIA E VITICOLTURA

ISTITUTO PROFESSIONALE PER
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

C.da Cuore di Gesù 91025 Marsala

Tel. 0923.961061

CON SEZIONE ALBERGHIERO

e.mail: tpis01200q@istruzione.it www.istitutodamiani.edu.it

Marsala, 04-09-2023

Circ. Docenti n. 4

- Ai Docenti
Al DSGA
Sede – Ipa

Oggetto: **RICHIESTA FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE DOCENTE**

Visti

- il CCNL Comparto Scuola;
- l'atto di indirizzo generale del Dirigente Scolastico del 01-09-2023,
- Visto il Collegio dei Docenti del 04-09-2023,

Premesso che

1) Permessi retribuiti: sono previsti, previa domanda con allegata documentazione, anche mediante autocertificazione:

- massimo 8 gg. per esami e concorsi, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- 3 gg. per evento (lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado);
- 3 gg. per motivi personali o familiari, eventualmente, a necessità, prolungabili attingendo ai 6 gg. di ferie già citati.

La richiesta deve essere documentata o autocertificata in base alle leggi vigenti;

- 15 gg. per matrimonio.

Le domande relative dovranno pervenire al Dirigente, **con anticipo di almeno 48 ore dalla data in cui se ne chiede la fruizione.**

Eventuali necessità improvvise (da ritenersi comunque eccezionali) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria del Personale entro e non oltre le ore 8:00 del giorno in cui se ne chiede la fruizione.

Richieste telefoniche pervenute oltre tale orario non verranno prese in considerazione.

2) Le ferie: sono pari a 32 gg. lavorativi.

Personale docente: sono fruite a domanda scritta durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. La fruizione delle ferie (per non più di 6 gg.) nel restante periodo dell'anno è subordinata alla possibilità di sostituzione con altro personale e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi e previa accoglimento della domanda da parte del Dirigente (art. 13/9).

Le domande relative dovranno pervenire al Dirigente, **con anticipo di almeno 48 ore dalla data in cui se ne chiede la fruizione.**

Le quattro ulteriori giornate di riposo (festività L.937/77) vanno godute, a domanda, esclusivamente durante il periodo estivo e/o di sospensione dell'attività didattica.

Nel caso in cui i 6 giorni di ferie sono per "motivi personali e familiari" documentabili, devono essere richiesti come i permessi retribuiti (art. 15/2), cioè **producendo la documentazione necessaria**, anche mediante autocertificazione (così come avviene per i 3 giorni di permesso, di cui sopra) e **comunque sempre con anticipo di almeno 48 ore dalla data in cui se ne chiede la fruizione.**

In considerazione di quanto esposto,

Si conclude che

- senza il preavviso di almeno 48 ore dalla data in cui si chiede la fruizione di un giorno di ferie o di permesso retribuito,
 - senza la possibilità di sostituire, senza oneri aggiuntivi, il personale che chiede un giorno di ferie,
 - senza la dichiarazione sostitutiva necessaria, anche mediante autocertificazione, per il personale che richiede di beneficiare di ferie rientrante nella stessa tipologia dei 3 giorni di permesso retribuito per "motivi personali e familiari",
- ogni tipologia di richiesta è da considerarsi inconsistente, incompleta e di conseguenza automaticamente **RIGETTATA**.

3) Permessi legge 104 (fruizione dei giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92)

Visti

- L'art. 15, comma 6, del vigente CCNL scuola, che così recita: "I permessi mensili devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti";
- Il parere n. 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.

A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”,

- La circolare dello stesso Dipartimento n. 13 del 2010: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”,

- La nota dell'ARAN: “In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”,

Si chiede

ai docenti che beneficiano dei tre giorni delineati in premessa una preventiva fruizione concordata e calendarizzata.

Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto.

Tali docenti dovranno, quindi, comunicare **all’inizio di ogni mese**, sempre all'indirizzo tpis01200q@istruzione.it, le giornate in cui intendono beneficiare dei suddetti permessi, facendo attenzione che gli stessi non cadano in giornate ricorrenti.

La comunicazione preventiva mensile non sostituisce, comunque, la richiesta ufficiale del permesso che va effettuata utilizzando la consueta procedura della segreteria digitale.

Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l’obbligo di documentare adeguatamente.


Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Pocarobba